



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro
UNITA' OPERATIVA IGIENE E SICUREZZA

Ai COMMITTENTI
di lavori edili

OGGETTO: *responsabilità dei committenti per la sicurezza dei lavori edili*

Constatato il continuo verificarsi di **infortuni gravi e mortali nel settore delle costruzioni edili per inosservanza delle norme di sicurezza, in particolare per caduta dall'alto**, soprattutto in cantieri in cui sono presenti lavoratori irregolari, questo Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) della provincia di Mantova ritiene opportuno ricordare ai **COMMITTENTI**, per conto dei quali i lavori vengono svolti, le responsabilità sancite dalla Legge a carico degli stessi, che possono essere così riassunte:

- 1) **IL COMMITTENTE** è considerato l'origine di tutta l'organizzazione del cantiere ed è, quindi, la figura a cui possono essere ricondotti tutti gli obblighi di osservanza delle norme di sicurezza (compresi gli obblighi a carico delle altre figure che pure hanno responsabilità nella conduzione del cantiere).
- 2) **IL COMMITTENTE, sempre**, deve accertare che i requisiti tecnico – professionali delle imprese e dei lavoratori autonomi siano adeguati all'esecuzione dei lavori edili che intende affidare, anche se di entità modesta; ciò avviene verificando l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori autonomi alla Camera di Commercio. Qualora siano presenti in cantiere lavoratori dipendenti, egli deve verificare che vengano assolti gli obblighi previdenziali ed assicurativi tramite l'iscrizione ad INPS, INAIL e Casse Edili e siano applicati i Contratti collettivi di lavoro.
- 3) **IL COMMITTENTE**, oltre all'obbligo di nominare i **Coordinatori per la sicurezza**, nei casi previsti dalla Legge, deve vigilare affinché questi svolgano i loro compiti: che sono principalmente: : **predisporre il piano della sicurezza e coordinamento, aggiornarlo e farlo rispettare da chi opera in cantiere.**

Il Decreto Legislativo **494/96**, modificato dal Decreto Legislativo **528/99**, sanziona le violazioni a carico del Committente con **l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a otto milioni**; possono essere individuate inoltre **responsabilità penali in caso di infortunio grave o mortale**.

Si ricorda, infine, che l'accertamento delle violazioni alle norme sulla sicurezza del lavoro nel corso di ispezioni al cantiere, che operatori di questo Servizio possono espletare, comportano la segnalazione al Ministero delle Finanze per la **sospensione/annullamento della detrazione fiscale del 36% eventualmente richiesta**.

Per ulteriori informazioni si può contattare il Servizio in intestazione.